



COMUNE DI GIUSSAGO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N. 26 del 21-12-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTO ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore **21:15**, presso **Sala Consiliare in Piazza Cesarino Sacchi n. 3 - II° piano**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Albino Suardi** il Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Andrea Guazzi**

Intervengono i Signori:

Suardi Albino	P	Es Sabbar Elyas	A
Lodroni Alberto	P	Collivasone Lorenzo	P
Suardi Martina	P	Sambati Massimo	P
Parmigiani Miriam	P	Fago Isabella	P
Treccani Eleonora	P	Fassina Giuseppe	P
Curti Sebastiano	P	Castoldi Matteo	P
Baronchelli Serena	P		

Presenti 12 Totale Assenti 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Visto il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a condizione che venga compilato apposito prospetto;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023 è resa disponibile all'interno del Portale Federalismo fiscale l'applicazione informatica "GESTIONE IMU" attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote IMU, elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Preso atto che sono altresì pubblicate le linee guida per l'elaborazione e trasmissione del prospetto delle aliquote IMU;

Dato atto che a decorrere dal mese di novembre 2023, i comuni potranno elaborare il prospetto per l'anno d'imposta 2024;

Dato atto che l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto, come previsto dall'art. 7 comma 1 del decreto 7 luglio 2023 decorre dall'anno di imposta 2024;

Dato atto che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), art. 1, commi 739/783, con la quale è stato stabilito che *partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;*

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre l'approvazione delle aliquote IMU 2024 al Consiglio Comunale, come da prospetto allegato, con conferma delle aliquote approvate nell'anno 2023, e nel rispetto dei limiti di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione nella diversificazione delle aliquote IMU, espressi nell'art. 2 comma 3 del Decreto 07/07/2023

Vista la precedente deliberazione n. 3 del 23/03/2023 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Visto l'art. 151 c.1. del TUEL, che fissa il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre e contestualmente prevede la possibilità che questo possa essere differito al ricorrere di giustificate ragioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alle regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 pareri che si allegano alla presente proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali della stessa;

Su proposta del Sindaco, la trattazione dei punti 3, 4 e 5 all'ordine del giorno, verrà svolta congiuntamente al punto n. 6.

Con n. 12 Consiglieri presenti, n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Sambati, Fassina, Fago, Castoldi), resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) L'approvazione delle aliquote IMU 2024 indicate nel prospetto allegato;
- 2) Di confermare il non riconoscimento delle seguenti esenzioni:
 - ✓ immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019);
 - ✓ Esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995);
 - ✓ Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore;
- 3) Di incaricare l'Ufficio Tributi all'elaborazione definitiva ed alla trasmissione del Prospetto per l'anno d'imposta 2024 al MEF, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai fini della successiva pubblicazione da parte di quest'ultimo sul sito internet www.finanze.gov.it.

Con successiva separata votazione ad esito favorevole, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (Sambati, Fago, Fassina, Castoldi)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Albino Suardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Guazzi